



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 976 DEL 15/06/2021

- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANA -

Determinazione n. 436 del 15/06/2021

OGGETTO: PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE PER LAVORI E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA "PALAZZETTO DELLO SPORT FERNANDO PANICO" - VIA CHIETI. PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO. PRESA D'ATTO PROPOSTE PERVENUTE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 15/06/2021

Il Responsabile del procedimento
MIGLIETTA NICOLA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 436 DEL 15/06/2021 DEL SERVIZIO , SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 15/06/2021

Il Dirigente/Responsabile
MIGLIETTA NICOLA

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 04.07.2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 17.01.2019, con il quale, in esito alla parziale modifica della struttura organizzativa e all'organigramma del Comune (a far data dal 01.01.2019), approvata con DGC n. 329 del 27.11.2018, è stato integrato il citato Decreto Sindacale n. 27/2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.12.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 22 del 30.04.2021, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione finanziario del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 del 30.04.2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 99 del 04/05/2021;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

PREMESSO:

Che in data 03.11.2020, con nota acquisita al protocollo comunale n. 40788, è pervenuta una "proposta di sponsorizzazione" degli impianti sportivi in oggetto, formulata dalla Società Sportiva "Showy Boys A.S.D.", con sede in Galatina alla S.P. 47 CP 38, Luce n. 73 – C.F. 93115150752 – P.IVA 04497140758, ai sensi dell'art. 19 c. 1 del D.lgs. 50/2016;

Che in data 25.01.2021 (prot. n. 0003487) è stato pubblicato il relativo avviso all'Albo Pretorio del Comune;

Che, nel termine previsto dal suddetto avviso (25 febbraio 2021), è pervenuta una ulteriore proposta, trasmessa tramite PEC ed acquisita al protocollo comunale n. 8781 del 25.02.2021, formulata dalla costituenda Associazione Temporanea denominata AMICI DELLO SPORT, tra:

- Società Sportiva A.S.D. Virtus Galatina, con sede in Galatina alla via Carmine D'Amico 18, C.F. 93076380752, P.IVA 04085960757;
- Associazione Sportiva Roger School Salento, con sede in Galatina (LE) alla via Carlo Mauro 8, P.IVA 05137020755;
- Associazione Sportiva Virtus Basket Galatina, con sede in Galatina (LE) alla via Bradano 27, P.IVA 93132060752.

Che in data 17.03.2021, ai fini di garantire la massima pubblicità al procedimento, le due suddette proposte sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, con i relativi allegati, che di seguito si indicano:

Proposta ASD SHOWY BOYS:

all_01_relazione_tecnica_illustrativa;

all_02_business_plan (relazione e conto economico);

all_03_computo_metrico_estimativo (n. 12 tabelle allegate).

Proposta costituenda ATS AMICI DELLO SPORT:

all_A_relazione_tecnica_quadro_economico_aree_intervento;
all_B_piano_sostenibilità_economico_finanziaria.

Che in data 24.03.2021 (protocollo comunale n. 12545), è pervenuta una nota della Società Sportiva "Showy Boys A.S.D." avente ad oggetto "integrazione della proposta di sponsorizzazione impianto sportivo Palazzetto dello sport Fernando Panico via Chieti Galatina, con interventi di tipo migliorativo e servizi";

Che, ai sensi del disposto dell'art. 19 (Contratti di sponsorizzazione), comma 1, del D.lgs. 50/2016, «*L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80*».

Che, ai sensi del disposto dell'art. 19 (Contratti di sponsorizzazione), comma 2, del D.lgs. 50/2016, «*Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi*».

Che, pertanto, l'Amministrazione Comunale ha proceduto ad avviare, ai sensi della vigente normativa, il procedimento di libera negoziazione del contratto, nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento fra gli operatori che hanno manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Che il vigente *Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.2011, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 08.10.2015, all'art. 17 (Concessione di costruzione e gestione), così dispone:

- ✓ comma 1 - «*La concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi è deliberata dal Comune di Galatina ed è affidata a: a) società ed associazioni sportive dilettantistiche; b) enti di promozione sportiva; c) associazioni di discipline sportive associate; d) federazioni sportive nazionali; e) società professionistiche; f) società di gestione impianti, che dimostrino capacità operativa e organizzativa adeguata alle attività da realizzare e gestire*».
- ✓ comma 2 - «*La concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge ed è regolata D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e deve essere deliberata con atto di Consiglio Comunale, se la durata della concessione è superiore a 5 anni o prevede interventi di riqualificazioni rilevanti, o quando si abbina la riqualificazione al rilascio di una fidejussione ai sensi dell'art. 207 del Tuel.*»

- ✓ comma 3 - *«Per la scelta del concessionario dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:*
 - 1) *progetto di massima che descriva le opere di sviluppo e miglioramento sull'impianto e contenga il piano di attività, entrambi in accordo con le esigenze di attuale utilizzo e di sviluppo dell'attività sportiva, comprensivo di tutti gli elementi utili a permettere la valutazione dell'investimento e dei costi di attivazione e gestione.*
 - 2) *apposito piano economico redatto sulla base dei dati gestionali, dei costi di investimento e delle attività potenzialmente reddituali che deve costituire elemento indispensabile per la scelta del contraente e in particolare per il calcolo della durata della concessione che dovrà essere commisurata all'investimento sostenuto dal concessionario, e dell'eventuale contributo (da erogarsi da parte del Comune) o Canone concessorio (da parte del concessionario)».*
- ✓ Comma 4 - *«Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, considerare tutti o parte dei criteri sotto elencati, anche con diverse pesature:*
 - 1) *Competenza professionale e valore sociale in campo sportivo da valutare in base a: esperienza nel settore, valore agonistico, qualificazione professionale e competenze dei Dirigenti e degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto ed organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;*
 - 2) *Competenza organizzativa e affidabilità economica da valutare in base a : esperienza gestionale, innovazione imprenditoriale, stabilità economica, garanzie patrimoniali e finanziarie, capacità di indebitamento;*
 - 3) *Validità del progetto: Il concessionario può proporre migliorie rispetto al progetto di massima messo a Bando nei limiti specificati dallo stesso;*
 - 4) *Migliore offerta rispetto alle condizioni economiche e di durata della concessione economica».*

Che il predetto Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi, all'art. 18 (Oneri di gestione), individua gli oneri diretti e indiretti per la gestione e il funzionamento degli impianti di cui deve farsi carico il gestore, oltre ai lavori di manutenzione posti a carico dello stesso;

VISTO:

La propria Determinazione R.G. n. 868 del 29.05.2021, con la quale è stata attivata la suddetta procedura di negoziazione del contratto di sponsorizzazione con gli operatori che avevano manifestato interesse a mezzo delle proposte pervenute e sopra indicate e con la quale è stato approvato lo schema di lettera di invito da inviare ai suddetti soggetti, stabilendo i documenti e i contenuti richiesti ai fini della valutazione definitiva delle proposte e della formulazione della proposta di contratto di concessione e gestione all'organo comunale competente, stabilendo il termine di giorni 15 (quindici) a far data dalla trasmissione della lettera di invito per la presentazione della documentazione richiesta;

DATO ATTO:

Che la suddetta procedura di di negoziazione con le Associazioni sportive interessate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è esperita nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e che per la stessa non si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori;

Che l'organo competente in relazione a detta procedura è la Direzione Territorio e Qualità Urbana del Comune e che, vista la momentanea assenza del Responsabile del Servizio Patrimonio, la responsabilità del procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge 241/1990 rimane in capo al sottoscritto Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana del Comune, salvo successiva nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

Che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 2, del vigente e citato *Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi*, l'organo amministrativo competente alla concessione è la Giunta Comunale, atteso che la durata del contratto come proposto dai soggetti istanti è di durata quinquennale e non comporta interventi di riqualificazione rilevanti, né ricorre la fattispecie del rilascio di una fidejussione ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000;

Che, con note prot. n. 0023225 e n. 23226 del 30.05.2021 le suddette associazioni proponenti sono state invitate a produrre la documentazione prevista dalla citata determinazione a contrarre R.G. n. 868 del 29.05.2021, assegnando il termine delle ore 12:00 del 14.06.2021 per la produzione della documentazione richiesta;

Che nel termine come sopra assegnato i proponenti hanno prodotto la documentazione richiesta, così individuata:

- ✓ Società Sportiva "Showy Boys A.S.D.", prot. n. 26861 del 14.06.2021;
- ✓ Costituenda Associazione Temporanea denominata AMICI DELLO SPORT, prot. n. 26862 del 14.06.2021;

Che la valutazione delle proposte, come previsto dalla citata determinazione R.G. n. 868/2021 deve essere effettuata da apposita commissione interna all'ente e che, per la suddetta valutazione, la Commissione da nominarsi terrà conto dei criteri indicati nella lettera di invito, mutuati da quelli contemplati dal comma 4 dell'art. 17 del vigente *Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi*, e che non prevedono attribuzione di punteggio. Pertanto la Commissione procederà autonomamente determinandosi in relazione al giudizio finale da esprimere, con riferimento a detti criteri;

Che la presente determinazione non comporta oneri economici per l'Amministrazione Comunale e, pertanto, non viene richiesto il parere di regolarità contabile da parte dei competenti organi;

RITENUTO pertanto necessario, secondo quanto sopra, costituire e nominare la Commissione Giudicatrice ai fini della valutazione dal punto di vista tecnico-economico delle proposte pervenute, al fine di proporre all'organo comunale competente l'eventuale affidamento della concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi in oggetto indicati, individuando i componenti di seguito indicati ed individuati tra le figure professionali presenti all'interno di questa S.A. in possesso delle adeguate competenze richieste, esperienza e professionalità:

- Dott. Fabio BOLOGNINO, Presidente;
- Dott. Antonio PATERA, Componente;
- Arch. Nicola MIGLIETTA, Componente, con funzioni di segretario verbalizzante;

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77 e dell'art. 42 del medesimo Decreto, nonché dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, alla nomina dei sopra individuati soggetti quali componenti della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte;

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti

regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

- 1. DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, da considerarsi integralmente riportate nel presente determinato;
- 2. DI COSTITUIRE** la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche finalizzata all'affidamento del contratto di sponsorizzazione avente ad oggetto "PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE PER LAVORI E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA PALAZZETTO DELLO SPORT FERNANDO PANICO - VIA CHIETI", nominando i seguenti componenti:
 - Dott. Fabio BOLOGNINO, Presidente;
 - Dott. Antonio PATERA, Componente;
 - Arch. Nicola MIGLIETTA, Componente, con funzioni di segretario verbalizzante;
- 3. DI COMUNICARE** la presente nomina ai componenti della Commissione tramite trasmissione di copia della medesima;
- 4. DI DARE ATTO** che la presente determina va inserita nel fascicolo procedimentale di che trattasi contenente tutta la documentazione afferente la gestione dell'Intervento tenuto presso la Direzione "TERRITORIO E QUALITÀ URBANA" - Servizio Opere Pubbliche;
- 5. DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. nr. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile competente;
- 6. DI DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ** alla presente determinazione ai sensi dell'art. 32 della Legge nr. 69 del 18.06.2009, rubricato "*Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea*", attraverso la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line presente sul portale informatico del Comune per 15 gg. consecutivi nonché, sul profilo dell'Amm.ne Comunale, in qualità di Committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2361**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 06/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 06/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)